



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del Reg. Data 28-12-2022

COPIA

**Oggetto:** **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**  
**- PROVVEDIMENTI .**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 0:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

<b>Salerni Ernesto</b>	<b>A</b>	<b>TIVOLESI GIULIANA</b>	<b>P</b>
<b>MARINUCCI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>PACE ANTONIO</b>	<b>A</b>
<b>D'ORAZIO PAOLO ERMINIO</b>	<b>P</b>	<b>CIPOLLONE ROCCO</b>	<b>A</b>
<b>BUCCI TOMMASO</b>	<b>P</b>	<b>DI POMPO MARIA TERESA</b>	<b>P</b>
<b>CANIGLIA GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>IOCCO VITTORIA</b>	<b>P</b>
<b>PRIMITERRA ALEX</b>	<b>A</b>	<b>MONTEPARA FABRIZIO</b>	<b>P</b>
<b>DI SARIO PAOLO</b>	<b>P</b>		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MARINUCCI ANDREA nella sua qualità di CONSIGLIERE e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa De Virgilio Natalia Maria Carmela, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

<b>MONTEFUSCO TIZIANA</b>	<b>A</b>
---------------------------	----------

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-12-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 22-12-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione del Vice Sindaco su questo argomento, che invita il consiglio a fissare l'importo dell'ISEE che consente ai contribuenti di rateizzare la tassa rifiuti e la proposta dei consiglieri, anche di Minoranza, di determinare il relativo importo in dodicimila euri di ISEE , da indicare nell'approvando regolamento;

Udito l'intervento del cons. Montepara che afferma che molti cittadini hanno ricevuto un'ingiunzione di pagamento relativa alla Tari degli anni precedenti con contestuale pignoramento delle somme dovute sui propri conti correnti e questo ha determinato malcontento , affermazione avallata anche dalla cons.locco che afferma come, in questo modo , si incide anche economica mente sui cittadini che si sentono "vessati" e pertanto non va bene e la risposta del Vicesindaco che .se ci sono degli errori, questi vanno rettificati , ma la Soget ha agito secondo legge , vi è un ufficio di front office a disposizione dei cittadini che ,spesso , disattendono gli inviti bonari di pagamento.In ogni caso si cercherà di potenziare l'informativa ai cittadini e si inviterà la Soget a verificare se vi sono degli errori;

### **Premesso che;**

- ✓ ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020)l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- ✓ l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

**Considerato** che l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

### **Visti:**

- ✓ l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: *"le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- ✓ l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

- ✓ l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Visto** l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Considerato che:**

- ✓ con il c.d. “Decreto Milleproroghe”, convertito in legge n. 15 del 25.02.2022, è stato stabilito, tra l'altro, ,che, a partire dal 2022, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013);

**Vista** la Delibera 363 del 03/08/2021 con cui l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, inserendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:

- ✓ un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente; aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- ✓ una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

**Vista** la Delibera 15 del 18/01/2022 con cui l'Autorità ARERA adotta il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) prevedendo

l'introduzione dal 01 gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica;

**Richiamato** il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale ;

**Ravvisata** la necessità, a seguito dell'entrata in vigore delle suddette Delibera 363 del 03/08/2021 e Delibera 15 del 18/01/2022, di approvare un nuovo regolamento relativo alla disciplina della TARI, quale allegato alla presente delibera;

**Considerato** il parere del Revisore dei Conti, depositato in atti del servizio finanziario;

**Acquisito**, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Preso atto del nuovo** Regolamento TARI approvando;

Con voti 7 (sette) favorevoli e 2 (due) contrari ( cons. Iocco Montepara) espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

**DI APPROVARE** il nuovo Regolamento TARI allegato alla presente atto per formarne parte integrante e sostanziale

**DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato consta di n. 25 articoli;

**DI DARE ATTO** che con la già richiamata Delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

L'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo

compongono. Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità "costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio".

**DI DARE ATTO tutto** quanto premesso che gli articoli del Regolamento TARI oggetto di modifica sono i seguenti:

- ✓ Dichiarazione
- ✓ Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- ✓ Modalità di versamento e sollecito di pagamento
- ✓ Rateizzazione degli avvisi bonari TARI
- ✓ Rimborsi e compensazione
- ✓ Norme di rinvio e clausola di salvaguardia
- ✓ Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006
- ✓ Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

**DI DARE ATTO** che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e s.m.i.;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale;

**DI PUBBLICARE** il Regolamento:

sull'Albo pretorio on-line del Comune;

sul sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente, nella sezione Atti Generali -Regolamenti;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione espressa nelle forme di legge e con voti 7 (sette) favorevoli e 2 (due) contrari ( cons. locco Montepara) immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 ,comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to MARINUCCI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30-12-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 30-12-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 1209 DEL 30-12-2022

---

#### CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-022 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 30-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 30-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
De Virgilio Natalia Maria Carmela

---